

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELL'USO DELLE AREE VERDI DA DESTINARSI AD ORTI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure inerenti l'assegnazione delle aree pubbliche verdi che l'Amministrazione Comunale, momentaneamente, ha individuato come atte alla coltivazione di ortaggi da parte di Cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 - Soggetti Attivi

Sono soggetti attivi, legittimati a richiedere in uso un appezzamento di terreno per la coltivazione di ortaggi, i cittadini che:

- a) Risiedano nel Comune di Trezzo sull'Adda;
- b) Abbiano compiuto il 50° anno di età; (Detta clausola non trova applicazione se le istanze vengono presentate congiuntamente da più individui in forma cooperativistica o associazionistica.)
- c) Non abbiano con il Comune pendenze o controversie;
- d) Non siano proprietari di alcuna area verde, in specialmodo agricola, e non siano già assegnatari di altra area comunale, od abbiano all'interno del gruppo familiare assegnatari di altre superfici normale dal presente regolamento.

Art. 3 - Criteri e durata dell'assegnazione

Le aree verdi pubbliche da destinarsi ad orti, tenuti validi i criteri di cui all'Art. 2, vengono assegnate in ordine al numero di protocollo comunale in base alle priorità di seguito riportate:

1. Aree di nuova costituzione;
 - a) A gruppi di cittadini che inoltrino istanza congiuntamente;
 - b) Ai Cittadini che dimostrino, con adeguata documentazione, di averne necessità per situazioni familiari;
 - c) Ai cittadini che abbiano inoltrato istanza individualmente;
2. Aree esistenti:
 - a) A chi, già assegnatario di orto comunale, rientrando nei limiti previsti dall'Art. 2, inoltri domanda allo scadere dell'atto di assegnazione.
 - b) Al coniuge, di chi già assegnatario, presenti istanza di subentro;
 - c) A gruppi di cittadini che inoltrino istanza congiuntamente;
 - d) Ai cittadini che dimostrino, con adeguata documentazione, di averne necessità per situazioni familiari.
 - e) Ai cittadini che abbiano inoltrato istanza individualmente;

La durata dell'assegnazione è di norma di 5 (cinque) anni. eventuale disdetta sia per l'assegnatario che per l'assegnante, dovrà essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data di naturale scadenza della stessa a mezzo lettera raccomandata o comunicazione personale all'ufficio assegnante. L'assegnazione potrà essere rinnovata previa adozione di specifico atto amministrativo.

La dimensione degli appezzamenti è stabilita in mq. 100, fatte salve particolari situazioni contingenti l'ubicazione dell'area che possono generare appezzamenti con superfici minori o maggiori, e comunque non si potranno avere superfici che superino per difetto o per eccesso la percentuale del 20% calcolata sui 100 metri iniziali.

Nel caso che il numero delle domande superi la disponibilità degli appezzamenti disponibili, verrà predisposta, per le richieste inevase, presso l'ufficio comunale preposto, una graduatoria per l'assegnazione futura di aree nuove o resesi vacanti.

Detta graduatoria ha validità biennale dalla data di ricezione della domanda al protocollo comunale. Trascorso tale termine si provvederà alla cancellazione d'ufficio e la domanda di assegnazione dovrà essere riproposta.

Art. 4 - Determinazione d'assegnazione

L'assegnazione di area pubblica di cui al precedente Art. 3, avviene con specifico atto amministrativo, firmato congiuntamente dall'assegnatario e dal funzionario delegato.

L'assegnazione ha di norma la durata di 5 (cinque) anni e, allo scadere del quinto, può essere rinnovata, previa formale richiesta e relativo specifico atto amministrativo.

All'atto della consegna degli appezzamenti, dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale, a mezzo lettera sottoscritta da tutti gli assegnatari, il nome dell'Assegnatario eletto a loro rappresentanza. Detto rappresentante curerà i contatti con l'Amministrazione e sarà garante del buon andamento delle assegnazioni, del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nell'atto di assegnazione.

Art. 5 - Diritti e doveri

Gli assegnatari, a seguito della stipula dell'atto di assegnazione, hanno i seguenti diritti e doveri:

Diritti:

- a) Avere in proprio esclusivo uso l'appezzamento di terreno a loro assegnato;
- b) Di ricevere lo stesso nelle condizioni atte alla coltivazione,
- c) Disporre di recinzioni a protezione del perimetro dell'area contenente gli appezzamenti, nonché della possibilità di disporre di acqua corrente.

Doveri:

- a) Devono versare annualmente a fronte dell'atto di assegnazione stipulato con il Comune, l'importo dallo stesso fissato, quale tassa annua di occupazione;
- b) Non possono modificare la destinazione d'uso dell'appezzamento a loro assegnato;
- c) Non possono erigere strutture di qualsiasi tipo e natura, comprese le serre che superino l'altezza di cm. 50 dal suolo, nè creare alcuna recinzione attorno all'area a loro assegnata, fatta salva la sola delimitazione con fili metallici o cordame, posta ad una altezza massima di cm. 30 dal suolo.
- d) Devono concorrere alla copertura della spese di gestione, quali il consumo di acqua, ed alle spese relative al mantenimento delle infrastrutture presenti ed a quant'altro oneri derivassero dalla tenuta del fondo.
- e) Devono personalmente coltivare l'appezzamento, l'abbandono e la non coltivazione per oltre 60 giorni, provocherà l'immediata revoca dell'assegnazione.

Particolari diritti e doveri derivanti dalla localizzazione degli appezzamenti e dall'utilizzo di infrastrutture presenti, saranno disciplinate nell'atto di assegnazione.

Art. 6 - Disposizioni finali

L'Amministrazione può, per comprovate esigenze, revocare in qualsiasi momento l'assegnazione degli appezzamenti senza gravame alcuno per la stessa.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute negli atti di assegnazione ed ai principi e criteri dettati dallo statuto comunale.